

Cartelle esattoriali, così la gimkana delle rateazioni

Mi spiega come funziona e se conviene l'opzione di pagamento rateale delle cartelle esattoriali?

In caso di decadenza dall'opzione di pagamento rateale delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, o dei controlli formali, la notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo è eseguita entro il trentuno dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo.

Le somme che, a seguito dei controlli automatici o dei controlli eseguiti dagli uffici, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta paga le somme dovute con il modello di pagamento unificato F24 entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In questo caso le sanzioni sono ridotte a un terzo; di norma, la sanzione del trenta per cento si riduce al dieci per cento e gli interessi del tre e mezzo per cento annuo sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'avviso bonario.

Anche per quanto riguarda le somme derivanti da controlli formali, queste possono essere pagate entro trenta giorni con il modello di pagamento unificato F24. In tal caso l'am-

montare delle sanzioni dovute è ridotto ai due terzi, di norma, la sanzione del trenta per cento si riduce al venti per cento e gli interessi del tre e mezzo per cento annuo sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'avviso bonario.

Le somme dovute a seguito dei controlli automatici o formali possono essere versate in massimo sei rate trimestrali di pari importo, o, se superiori a cinque mila euro, in massimo venti rate trimestrali di pari importo.

Le rate possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto. Le stesse regole previste per gli avvisi bonari si applicano alle somme da versare a seguito di ricevimento della comunicazione prevista in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata. L'importo della prima rata delle somme dovute a seguito dei controlli automatici o formali deve essere versato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del tre e mezzo per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Il pagamento della prima rata deve avvenire obbligatoriamente entro trenta giorni senza alcuna possibilità di pagare

in data successiva quindi in ritardo.

Le rate diverse dalla prima, invece, possono essere pagate anche in ritardo fruendo del ravvedimento operoso. Tale istituto può essere fruito se il pagamento avviene entro il termine di pagamento della rata successiva. Il mancato pagamento della prima rata delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, o dei controlli formali, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, o anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, viene iscritto a ruolo.

Al riguardo, il legislatore ha precisato che la notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle predette iscrizioni a ruolo debba essere eseguita entro il trentuno dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo.

Tali disposizioni, per espressa previsione normativa, si applicano anche alle somme da versare a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, Legge del 30 dicembre 2004, numero 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

PREVIDENZA

Come funzione la verifica sulla tredicesima

Come è stata fatta la verifica in novembre degli emolumenti per il versamento della tredicesima?

Secondo quanto riportato dall'Inps, lo scorso mese di novembre è stata effettuata la verifica degli emolumenti (redditi consuntivi anno 2011) che, in base ai casi, possono generare due situazioni: conguaglio a credito oppure a debito. Nel primo caso, il pagamento verrà posto con la mensilità di gennaio 2015; viceversa, la somma da restituire verrà ripartita in 36 rate a partire dalla mensilità di gennaio 2015.

La quattordicesima è stata introdotta per la prima volta nel 2007 dal Governo Prodi in favore ai pensionati ultra-sessantatrenni titolari di determinati condizioni reddituali. L'importo della somma aggiuntiva, che varia da 336 euro a 504 euro, viene erogata in base agli anni di contributi maturati e all'appartenenza della categoria di lavoro. Essa viene corrisposta in via provvisoria, in quanto il relativo diritto è verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva. Per la corresponsione dell'aumento viene considerata tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) del soggetto, nonché quella utilizzata per la liquidazione di supplementi.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

IMMOBILI

Compravendite nulle per le case fuori regola

E' vero che la Cassazione si è espressa nel senso della nullità della compravendita se gli immobili non sono in regola con la normativa urbanistica o in corso di regolarizzazione?

E' vero, lo afferma la Cassazione (sentenza 25811 del 5 dicembre 2014) sulla scia di recenti pronunce, sulla base della formulazione dell'articolo 40 comma 2 della legge 47/85 per il quale è desumibile la nullità di carattere sostanziale e formale "degli atti di trasferimento di immobili non in regola con la normativa urbanistica o per i quali è in corso la regolarizzazione ove tali circostanze non risultino dagli atti stessi". La Cassazione ha affermato che la corte avrebbe dovuto entrare nel merito della domanda di sanatoria rilevando le sue inesattezze e stabilire che gli abusi realizzati avevano dato vita a una autonoma costruzione diversa da quella progettata per cui era stata chiesta la licenza edilizia.

Conseguente il rigetto della sanatoria da parte del Comune e per la permanenza degli abusi edilizi, l'assoluta impossibilità per il ricorrente di vedersi riconosciuta la facoltà che discende dalla legge 47/85 di legittimare e rendere commerciabile l'immobile derivato da quegli abusi.

Giuseppe Colucci
avvocato

LICENZIAMENTO

Portò a casa il pc aziendale reintegrato

E' legittimo il licenziamento di un dipendente che ha portato a casa il computer di proprietà aziendale?

A questo proposito si è già espressa la Corte di Cassazione, esattamente con l'ordinanza numero 26323, depositata lo scorso 15 dicembre.

Un dipendente è stato "incolpato di avere irregolarmente registrato come 'impianto fisso' un computer portatile acquistato dall'azienda su sua richiesta, e di averlo conservato nella sua abitazione", contravvenendo "alla regola per cui era vietato, senza autorizzazione, portare fuori dall'ambiente di lavoro i beni aziendali".

L'azione non è stata giudicata di gravità tale da giustificare il licenziamento. Ferma restando la violazione commessa dal lavoratore, non si può parlare di furto, almeno in questo caso, in cui manca l'intento doloso. I giudici ricordano come il licenziamento in tronco sia da considerarsi extrema ratio, quando il proseguimento del rapporto lavorativo non è più possibile.

Nel caso oggetto di ordinanza manca infatti l'"impossibilità della prosecuzione" del rapporto di lavoro, anche perché nell'azione del lavoratore "non è ravvisabile la fattispecie penale del furto".

Giuseppe Colucci
avvocato